

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N ° 65 DEL 14-07-2025

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO TEMPORANEO ALL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA D'APPRODO DI CASSINETTA DI LUGAGNANO (PROG.KM 17+600), CON VALIDITÀ FINO AL RISTABILIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E ALLA CONSEGUENTE REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA.

IL PRESIDENTE

VISTO

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo; n. 3/2010
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la Deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 128 del 27.03.2025 di conferma dell'incarico ad interim di Direttore Area Concessioni e Navigazione all' Ing. Valeria Chinaglia;

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo,

provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;

- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che a seguito di accertamenti eseguiti dal personale consortile, è emerso che la struttura d'approdo di Cassinetta di Lugagnano (prog. Km 17+600) presenta alcune criticità strutturali che potrebbero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
- che in considerazione di quanto rilevato, il Consorzio ETV provvederà a delimitare integralmente l'area in questione, al fine di interdire l'accesso a chiunque;
- che si rende pertanto necessario disporre, con effetto immediato, il divieto temporaneo di utilizzo della struttura d'approdo in oggetto, la cui validità perdurerà fino al completo ristabilimento delle condizioni di sicurezza;

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. Con effetto immediato, il **divieto temporaneo all'utilizzo della struttura d'approdo di Cassinetta di Lugagnano** (prog.km 17+600), con validità fino al ristabilimento delle condizioni di sicurezza e alla conseguente revoca della presente ordinanza.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

SI AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00 ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore dell'Area Concessioni e Navigazione, ing. Valeria Chinaglia.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Milano, 14-07-2025

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO ROTA

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia